

Il giudice segnala sanzioni per eventuali comportamenti non leali tenuti in sede di mediazione

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE

Il Giudice Cons. Dott. Francesco Ranieri.

- Nel procedimento n./2014 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. /2013 in favore della Contro
- Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di trattazione di cui all'udienza dell'8/10/2014 su istanza di provvisoria esecuzione

RILEVA:

- 1) Preliminarmente che
- 2) Nel merito della controversia....

Pertanto.

- 1) Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n./013;
- 2) Visto il d. Lgs 28/2010 sulla mediazione obbligatoria come modificato dall'art. 84 del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in legge n. 98/2013 in vigore dal 21 settembre 2013 assegna alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza della presentazione **della domanda di mediazione che, si ricorda, è prevista a pena di improcedibilità**
- 3) Dispone la trasformazione del rito da ordinario in locatizio ex art. 447 bis cpc e fisso udienza il 2015 nella non creduta ipotesi in cui la conciliazione non sortisca esito positivo, udienza fissata ex art. 420 cpc per la discussione ed alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente: parte ricorrente deve depositare memoria integrativa almeno 30 giorni prima dell'udienza, mentre parte resistente ha l'onere di depositare memoria integrativa almeno 10 giorni prima dell'udienza con i rispettivi oneri e decadenze previsti dal rito locatizio/lavoro:
- 4) **Segnala sin d'ora che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede l'erogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed a carico dell'una e dell'altra parte per eventuali comportamenti non leali e non probi tenuti in sede di mediazione.**
- 5) **Segnala che l'art. 96 comma 3 cpc prevede la condanna al pagamento di una somma a carico di quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.**
- 6) **Richiede alle parti di segnalare immediatamente l'accordo conciliativo raggiunto in sede di mediazione ovvero in altro modo stragiudiziale prima della prossima udienza onde poter così liberare prezioso spazio sul proprio ruolo istruttorio e decisorio per quelle cause che necessitano inevitabilmente di decisione di tipo giurisdizionale/contenziosa da parte del giudice.**

Si richiede tale collaborazione alle parti in applicazione dell'art. 111 Cost. che impone una "durata ragionevole del processo", durata ragionevole che va letta sia con riferimento al singolo processo trattato sia con riferimento alla più complessiva gestione dell'attività giurisdizionale da parte del giudice.

7) La cancelleria comunichi il presente provvedimento senza indugio alle parti.

Roma, 1 novembre 2014.